

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

***“Regolamento Comunale Recante Norme
per il Controllo, Contenimento e
Abbattimento dell’Inquinamento Acustico”***

(ai sensi degli artt. 6 della L. 447/95 e 5 L.R. 52/00)

*Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. ____ del
23.03.2005*

▪ **INDICE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

- Art. 1: Campo di Applicazione
- Art. 2: Definizioni
- Art. 3: Competenze dei Comuni
- Art. 4: Classificazione Acustica e Limiti di Rumore;
- Art. 5: Piani di Risanamento

TITOLO II – CONTROLLO, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DA TRAFFICO VEICOLARE

- Art. 6: Campo di Applicazione
- Art. 7: Fasce di Pertinenza e Limiti di Rumore per Infrastrutture Stradali
- Art. 8: Veicoli in Circolazione e in Sosta
- Art. 9: Realizzazione di Nuove Infrastrutture Stradali, Parcheggi e/o Avviamento di Attività che Inducono Variazione del Traffico Locale
- Art. 10: Zone di Particolare Tutela Acustica

TITOLO III – CONTROLLO, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DALLE ATTIVITA' CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE

- SEZIONE 1
 - Art. 11: Definizioni
 - Art. 12: Opere Soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
 - Art. 13: Documentazione Tecnica
 - Art. 14: Collaudo
 - Art. 15: Controllo e Sanzioni
- SEZIONE 2
 - Art. 16: Definizioni
 - Art. 17: Opere Soggette a Valutazione di Clima Acustico
 - Art. 18: Documentazione Tecnica
 - Art. 19: Collaudo
 - Art. 20: Controllo e Sanzioni

**TITOLO IV – NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', SPETTACOLI E
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL
PUBBLICO**

Art. 21: Campo di Applicazione

Art. 22: Definizioni

Art. 23: Localizzazione e Gestione della Aree Destinate a Manifestazioni
Temporanee

Art. 24: Limiti di Immissione Sonora

Art. 25: Orari

Art. 26: Autorizzazioni

Art. 27: Documentazione

Art. 28: Sanzioni

TITOLO V – NORME PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Art. 29: Campo di Applicazione

Art. 30: Impianti e Attrezzature

Art. 31: Orari

Art. 32: Limiti di Immissione Sonora

Art. 33: Emergenze

Art. 34: Autorizzazioni

Art. 35: Documentazione

Art. 36: Sanzioni

TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 37: Campo di Applicazione

Art. 38: Macchine da Giardino

Art. 39: Allarmi Acustici

Art. 40: Pubblicità Fonica

Art. 41: Servizi di Pubblica Utilità

Art. 42: Limiti di Immissione Sonora

Art. 43: Sanzioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Campo di Applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 52/00.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini di cui all'art. 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

Art. 3 – Competenze dei Comuni

Le competenze in capo all'amministrazione comunale sono quelle definite dall'art. 6 della legge 447/95 e dall'art. 5 della Legge Regionale 52/00.

Art. 4 – Classificazione Acustica e Limiti di Rumore

Il Comune di Villar Pellice (TO) con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 26.04.2004, ha adottato ai sensi della L.R. 52/00 il Piano di Zonizzazione Acustica che suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e di qualità previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Tabella 1 – Valori Limite di Emissione (*) - [Leq in dB(A)]

CLASSE ACUSTICA		Periodo di Riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

(*) - Valore Limite di Emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 2 – Valori Limite di Immissione (*) - [Leq in dB(A)]

CLASSE ACUSTICA		Periodo di Riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

(*) - Valore Limite di Immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori Limite Differenziali di Immissione

I valori limite differenziali di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive), ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), sono i seguenti:

- 5 dB(A) nel periodo diurno - 3 dB(A) nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe acustica VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno - se il rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella 3 – Valori Limite di Qualità (*) - [Leq in dB(A)]

CLASSE ACUSTICA		Periodo di Riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di Attenzione

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo seguente.

Art. 5 – Piani di Risanamento

L'adozione di Piani di Risanamento Acustico è obbligatoria per quanto prescritto dall'art. 7 della Legge 447/95 e dagli artt. 13 e 14 della Legge Regionale 52/00

TITOLO II

CONTROLLO, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Art. 6 – Campo di Applicazione

Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali il Piano di Zonizzazione Acustica, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i Piani di Risanamento Acustico Comunali. Tali strumenti urbanistici non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

Art. 7 – Fasce di Pertinenza e Limiti di Rumore per Infrastrutture Stradali

Le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali (esistenti e in progetto – classificate come da Nuovo Codice della Strada), sono contenute all'interno del D.P.R. n° 142 del 30/03/2004 (in vigore dal 16/06/2004) in applicazione dell'art. 11 della Legge 447/95.

Il suddetto decreto definisce fasce di pertinenza per ogni tipologia di infrastruttura stradale all'interno delle quali sono vigenti specifici limiti di rumore in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune.

Art. 8 – Veicoli in Circolazione e in Sosta

Ulteriori misure per il controllo, contenimento e abbattimento del rumore prodotto da traffico veicolare sono così definite:

1. per ciò che concerne lo stato manutentivo e le condizioni d'uso dei veicoli a motore valgono le indicazioni e prescrizioni definite dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs n° 285 del 30 aprile 1992), e quanto fissato dal Decreto richiamato all'articolo precedente.
2. è fatto divieto assoluto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi e su tutto il territorio comunale, durante il periodo di riferimento diurno e notturno, per un tempo superiore a 5 minuti.

I controlli sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale con applicazione delle relative sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada".

Art. 9 – Realizzazione di Nuove Infrastrutture Stradali, Parcheggi e/o Avviamento di Attività che Inducono Variazione del Traffico Locale

Per la realizzazione di nuove infrastrutture stradali vale quanto prescritto dalla legislazione nazionale vigente, come meglio specificato al Titolo III del presente regolamento.

E' inoltre soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico la realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, terziarie, di servizio al cittadino, ricreative e produttive che possono indurre una variazione significativa del traffico locale.

Art. 10 – Zone di Particolare Tutela Acustica

All'interno delle aree di maggior tutela acustica (Classe I), e in particolar modo all'interno e all'intorno di poli ospedalieri e scolastici, la modifica della viabilità interna delle aree medesime è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico.

TITOLO III

CONTROLLO, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DALLE ATTIVITA' CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE

SEZIONE 1 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Art. 11 – Definizioni

Come dettato dall'art. 2, comma b) della L.R. 52/00 *“per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni”*.

La valutazione previsionale di impatto acustico considera, quindi, gli effetti sonori determinati da specifiche opere e attività in progetto che dovranno inserirsi in un contesto territoriale esistente.

Art. 12 – Opere Soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Secondo quanto prescritto all'art. 8, comma 2) della Legge 447/95, i soggetti titolari di progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento); qualora rientrino in classe I, anche per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione del “Nuovo Codice della Strada” – D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Sono inoltre soggetti a valutazione previsionale di impatto acustico, secondo quanto prescritto all'art. 8, comma 4) i progetti realizzati per la richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di nuove opere quali impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Art. 13 – Documentazione Tecnica

Per la nuova realizzazione, modifica o ampliamento delle opere, impianti e infrastrutture di cui all'articolo precedente, contestualmente alla Domanda di Sportello Unico, richiesta di Permesso a Costruire o Denuncia di Inizio Attività, deve essere presentata al Comune e all'ARPA competente una valutazione previsionale di impatto acustico costituita da idonea documentazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, redatta secondo le disposizioni indicate nella D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004.

Art. 14 – Collaudo

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere al collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo dovrà essere effettuato da Tecnico

Competente in Acustica Ambientale che dovrà redigere apposita relazione da consegnare in copia al Comune e all'ARPA competente.

Le misure acustiche di collaudo dovranno essere eseguite conformemente alla normativa tecnica vigente.

Art. 15 – Controlli e Sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impatto acustico rilasciando il benestare o la concessione per la realizzazione delle opere in progetto. Nel caso in cui all'interno della valutazione previsionale di impatto acustico sia evidenziato il non rispetto dei limiti acustici vigenti per la zona di intervento, il Comune richiede, prima del rilascio della concessione, la progettazione di opere specifiche per il contenimento delle emissioni sonore dell'opera in progetto.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo. Qualora la suddetta relazione evidenzi il non rispetto dei limiti acustici vigenti per la zona di intervento il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire campagne di misure per il controllo e la verifica delle emissioni sonore e dei livelli di pressione acustica dichiarati all'interno delle sopra citate relazioni di collaudo.

Il non rispetto delle disposizioni del presente titolo prevede l'applicazione del regime sanzionatorio come previsto all'art. 10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. 52/00.

SEZIONE 2 – Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Art. 16 – Definizioni

Come dettato dall'art. 2, comma c) della L.R. 52/00 *“per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche”*.

La valutazione previsionale di clima acustico stima, quindi, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo in fase di progetto, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

Art. 17 – Opere Soggette a Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Secondo quanto prescritto all'art. 8, comma 3) della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, del precedente articolo 12 (opere soggette a valutazione previsionale di impatto acustico)

Art. 18 – Documentazione Tecnica

Per la nuova realizzazione, modifica o ampliamento delle opere, impianti e infrastrutture di cui all'articolo precedente, contestualmente alla Domanda di Sportello Unico, richiesta di Permesso a Costruire o Denuncia di Inizio Attività, deve essere presentata al Comune e all'ARPA competente una valutazione previsionale di clima acustico costituita da idonea documentazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, redatta

secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 3), lettera d) della L.R. 52/00

Art. 19 – Collaudo

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere al collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo dovrà essere effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà redigere apposita relazione da consegnare in copia al Comune e all'ARPA competente.

Le misure acustiche di collaudo dovranno essere eseguite conformemente alla normativa tecnica vigente.

Art. 20 – Controlli e Sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima acustico rilasciando il benestare o la concessione per la realizzazione delle opere in progetto. Nel caso in cui all'interno della valutazione previsionale di clima acustico sia evidenziata la non congruenza tra le condizioni acustiche esistenti e la realizzazione dell'intervento previsto, il Comune richiede, prima del rilascio della concessione, la progettazione di opere specifiche.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo. Qualora la suddetta relazione evidenzi il non rispetto dei limiti acustici vigenti per la zona di intervento il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

Il non rispetto delle disposizioni del presente titolo prevede l'applicazione del regime sanzionatorio come previsto all'art. 10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. 52/00.

TITOLO IV

NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 21 – Campo di Applicazione

Ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 52/00 *"i cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'art. 3, comma 3), lettera b), e da quanto stabilito dal presente regolamento"*.

Ai fini del presente regolamento vengono normate all'interno del Titolo IV le manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per meno di 15 (quindici) giorni durante l'anno solare.

Per quanto concerne la disciplina per le attività temporanee quali i cantieri edili, stradali e assimilabili si rimanda al Titolo V del presente regolamento.

Art. 22 – Definizioni

Rientrano nel campo di applicazione di cui all'art. 21, attività quali ad esempio:

- a) attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: piani bar, serate musicali, sale da ballo, cinema all'aperto e similari, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, promosse o gestite a cura di associazioni, enti, gruppi, privati, in luoghi specifici predisposti secondo quanto definito dall'art. 23;
- b) attività sportive con svolgimento in specifiche strutture o in aree definite, promosse e gestite da associazioni, enti, gruppi, privati;
- c) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- d) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Art. 23 – Localizzazione e Gestione delle Aree Destinate a Manifestazioni Temporanee

Le attività di cui all'art. 22 della presente sezione si svolgono su aree individuate dal Comune secondo i criteri definiti dalle "Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio" approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2002 e localizzate sulla planimetria allegata al Piano di Zonizzazione Acustica con la lettera "T".

Il Comune ha inoltre la facoltà di autorizzare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 22 anche in aree diverse da quelle individuate all'interno del Piano di Zonizzazione Acustica adottato.

Art. 24 – Limiti di Immissione Sonora

70 dba Il limite massimo di immissione sonora al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni di cui ai precedenti articoli, è pari a 70 dB(A).

Il suddetto limite è inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti.

Il Comune ha la facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica della zona nella quale si svolge la manifestazione.

Non si considerano i limiti differenziali.

In presenza di ricettori sensibili quali scuole, ospedali, ecc., i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate.

Art. 25 – Orari

L'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento della manifestazione, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Art. 26 – Autorizzazioni

L'autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, al Comune, solo nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti e degli orari di cui agli artt. 24 e 25.

Qualora i responsabili dell'attività temporanea ritengano di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico-impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Art. 27 – Documentazione

All'atto di adozione del presente regolamento il Comune predispone appositi moduli per la presentazione delle domanda con o senza deroga di cui all'art. 26

Art. 28 – Sanzioni

La non osservanza delle norme del presente Titolo comporta l'applicazione del regime sanzionatori di cui all'art. 10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. 52/00.

TITOLO V

NORME PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Art. 29 – Campo di Applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

Art. 30 – Impianti e Attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione; in particolare dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEE/CE n° 14 del 08/05/2000 e dal D.Lgs n. 262 del 04/09/2004 concernente disposizioni in merito all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature da utilizzare all'aperto.

Per altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro utilizzo.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo non rumoroso (es. luminosi), e sempre nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 31 – Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Nel periodo notturno (tutti i giorni), il sabato dopo le ore 13.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilabili non è consentita al di sopra dei limiti di zona fissati dal piano di zonizzazione acustica vigente.

Art. 32 – Limiti di Immissione Sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora da non superare è pari a 70 dB(A). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini e, dunque, risulta sperimentalmente rilevabile a 1 metro dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.
2. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è pari a 65 dB(A)
3. Per aree di particolare tutela acustica come le scuole, gli ospedali, le case di cura, ecc., nel periodo di utilizzo delle stesse il limite di cui al comma 1 è fissato pari a 65 dB(A).
4. Non si considerano i limiti differenziali.

Art. 33 – Emergenze

Ai cantieri edili, stradali o assimilabili da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità, ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 34 – Autorizzazioni

L'autorizzazione in deroga per effettuare lavori di cantiere è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, al Comune, solo nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti e degli orari di cui agli artt. 31 e 32.

Qualora i responsabili del cantiere ritengano di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico-impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Art. 35 – Documentazione

All'atto di adozione del presente regolamento il Comune predispone appositi moduli per la presentazione delle domanda con o senza deroga di cui all'art. 34

Art. 36 – Sanzioni

La non osservanza delle norme del presente Titolo comporta l'applicazione del regime sanzionatori di cui all'art. 10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. 52/00.

TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 37 – Campo di Applicazione

Sono regolamentate in questa sezione altre attività potenzialmente fonte di rumore quali le attività di manutenzione delle aree verdi, la raccolta dei rifiuti, la pulitura e spazzatura delle strade, la pubblicità fonica, gli allarmi antifurto, ecc.

Art. 38 – Macchine da Giardino

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatte salve eventuali e motivate deroghe concesse dal Comune.

Art. 39 – Allarmi Acustici

Gli antifurto con segnale acustico non possono restare in funzione per più di 5 minuti consecutivi e per non più di 3 volte. Tra un'entrata in funzione e l'altra devono trascorrere non più di 3 minuti.

Art. 40 – Pubblicità Fonica

La pubblicità fonica sia fuori che dentro i centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata.

Art. 41 – Servizi di Pubblica Utilità

La raccolta rifiuti e spezzamento strade e piazze dovrà avvenire nei giorni feriali all'interno della fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 22.00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Comune.

Art. 42 – Limiti di Immissione Sonora

Per le attività di cui agli artt. 38 e 41 del presente titolo sono fissati i seguenti limiti di immissione sonora:

1. Il limite massimo di immissione sonora da non superare è pari a 70 dB(A). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini e, dunque, risulta sperimentalmente rilevabile a 1 metro dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.
2. Per aree di particolare tutela acustica come le scuole, gli ospedali, le case di cura, ecc., nel periodo di utilizzo delle stesse il limite di cui al comma 1 è fissato pari a 65 dB(A).
3. Non si considerano i limiti differenziali.

Art. 43 – Sanzioni

La non osservanza delle norme del presente Titolo comporta l'applicazione del regime sanzionatori di cui all'art. 10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. 52/00.